

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 1 - AZIONE DISCIPLINARE

1. Premesso che gli iscritti all'Albo, a titolo individuale, associato o societario, a presidio dei valori e degli interessi generali connessi all'esercizio dell'attività professionale e del decoro e della credibilità della professione, devono conformare la propria condotta ai principi ed ai doveri dettati dal Codice deontologico vigente, spetta al Consiglio dell'Ordine, fatto salvo quanto previsto dalla legge, la potestà disciplinare e la decisione delle sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione di tale Codice, da esercitarsi secondo le forme e garanzie previste dal R.D. n° 2537/1925 (regolamento delle professioni), dal D.M. 10.11.1948, dal D.P.R. n° 380/2001, dal D.P.R. N° 169/2005 e dalle apposite disposizioni vigenti.
2. Per quanto non dettato dal presente regolamento in materia di procedimenti disciplinari ci si atterrà alla guida redatta dal C.N.A.P.P.C. in data 18 aprile 2007.
3. L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale, commessi dagli iscritti. Tali mancanze o abusi devono essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale.
4. Il Presidente di propria iniziativa o su decisione del Consiglio può, in qualsiasi momento, convocare il proprio iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare.
5. L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto o dalla data della segnalazione all'Ordine.
6. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.
7. Nell'ipotesi in cui, l'iscritto sia membro del Consiglio dell'Ordine, l'art. 49 del R.D. 2537/1925 prevede che questo venga giudicato dal Consiglio dell'Ordine viciniore.
8. Non possono partecipare né presenziare ai procedimenti disciplinari, in tutte le fasi del procedimento, i Consiglieri che nei riguardi dell'iscritto o degli Iscritti oggetto del procedimento si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) parente fino al 3° grado compreso;
 - b) socio in associazione professionale;
 - c) collaborazione in atto;
 - d) posizione subalterna o di rango superiore in pubbliche amministrazioni o in aziende private o pubbliche.

Il Consigliere che trovandosi nelle condizioni suddette, contravviene alla prescrizione della sua necessaria astensione dal procedimento, compie grave infrazione deontologica.

E' facoltà, in ogni caso, dei singoli Consiglieri valutare, al di fuori delle prescrizioni, l'opportunità, per particolari motivi, della propria astensione dalla partecipazione al procedimento disciplinare.

9. Agli atti e procedimenti di azione disciplinare verso un iscritto della sezione A non può partecipare il Consigliere rappresentante della sezione B.

ART. 2 - PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria. Per l'esercizio di tale funzione istruttoria può essere coadiuvato da uno o due Consiglieri con espressa decisione del Consiglio. Egli deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.
2. A tal fine il Presidente o un suo delegato può:
 - a) convocare, senza necessità di formalità, l'iscritto presso l'Ordine per un incontro, ai fini del preliminare chiarimento dei fatti e trarre utili elementi;
 - b) assumere tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini e, se necessario, accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile, anche ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria;
 - c) valutare, dopo la verifica dei fatti, se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di norme deontologiche, e, in caso negativo, sentito il Consiglio, archiviare l'istruttoria, mentre in caso positivo, convocare l'indagato affinché sia udito dal Consiglio.

ART. 3 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRELIMINARE

1. Nell'apposita seduta, il Consiglio, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta degli addebiti all'indagato, dopo averlo udito in ordine ai medesimi, dopo che lo stesso si sia allontanato dall'aula, decide, con voto palese e a maggioranza semplice dei presenti, se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare.
2. L'indagato ha facoltà di presentarsi accompagnato da un legale o da persona di sua fiducia.
3. Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall'indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.
4. Nel caso il Consiglio ravvisi l'inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta non luogo a procedere.
5. Tutti gli atti di cui sopra restano secretati.

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nel caso in cui il Consiglio deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare il Presidente apre formalmente il procedimento nominando un Consigliere Relatore, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio.
2. Il Presidente provvede a citare, attraverso l'ufficiale Giudiziario, l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Consiglio dell'Ordine in un termine non inferiore a 15 giorni per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo carico.
3. L'atto di citazione contiene l'indicazione di:
 - a) autorità procedente;
 - b) professionista incolpato;
 - c) fatti e circostanze contestati;
 - d) norme deontologiche violate;
 - e) giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
 - f) facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia.
 - g) nella citazione va fatta circostanziata menzione di tutti gli addebiti da contestare e non limitarsi soltanto agli articoli delle norme di deontologia violate.

ART. 5 - CELEBRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nel giorno stabilito e indicato nel decreto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con precisa verbalizzazione della seduta, controfirmata dalle parti.
2. L'intervento dei vari soggetti avverrà secondo il seguente ordine:
 - a) relatore;
 - b) incolpato oppure un suo legale di fiducia;
3. Terminata la discussione, il Consiglio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'iscritto per essere sentito dal Consiglio nelle forme regolamentari. Non è prescritta, a pena di invalidità, né la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza.
4. La seduta del Consiglio, in sede disciplinare, non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.
5. In tale decisione il Consiglio dovrà tener conto dei seguenti principi:
 - a) la responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri;
 - b) la violazione deve essere volontaria, anche se omissiva;
 - c) oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato;
 - d) quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
6. Il Consiglio può procedere a sintetizzare in una massima le sue decisioni, che sono pubblicate nel sito dell'Ordine. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni di relatore. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.
7. Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità del procedimento stesso.
8. La seduta si configura come una vera e propria "Camera di Consiglio" simile a quella della Aule giudiziarie e, pertanto, ogni componente:
 - a. non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata;
 - b. non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
 - c. non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.
9. Ai sensi della legge 117/88, art. 16, così come modificato da sentenza della Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.
10. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.
11. In via eccezionale, può manifestarsi la necessità di un rinvio ad altra seduta.
12. Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.
13. Il verbale della seduta decisoria non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza.

ART. 6 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

1. La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.
2. Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato.
3. Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Consiglio deve contenere l'indicazione di:
 - a. autorità emanante;
 - b. professionista incolpato;
 - c. oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
 - d. motivi su cui si fonda l'atto;
 - e. dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
 - f. giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;

g. sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

ART. 7 - SANZIONI

1. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
2. L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico.
3. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio può pronunciare sono:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi (salvo i casi previsti al comma 2 dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 per i quali la sospensione può avere durata da tre mesi a due anni);
 - d) la cancellazione dall'Albo.Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
4. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente su delega del Consiglio.
5. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso ed è notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
6. Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.
7. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.
8. Le violazioni non previste al comma precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
9. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
10. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'Albo.
11. Tali sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia.
12. Peraltro, il ricorrente può proporre al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione, ex art. 3, D.P.R. 1179/1971.
13. In tal modo il Consiglio Nazionale verrà posto in grado di decidere tempestivamente, prima dell'esame nel merito del ricorso, sulla eventuale istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente, e perciò disporre, eccezionalmente, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in applicazione analogica della previsione processuale contenuta all'art. 21 della L. 1034/1971.
14. Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale o di cancellazione dall'Albo, la decorrenza degli effetti della sanzione può essere fissata con la stessa deliberazione consiliare a partire dal giorno successivo a quello della notifica ovvero, più opportunamente, essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso, prevedendo cioè che l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.
15. L'eventuale differimento degli effetti della sanzione non dovrà essere disposta in casi di colpevolezza del tutto palese o riconosciuta dall'incolpato, ovvero in caso di comportamenti scorretti che potrebbero continuare durante la sospensione della sanzione.
16. A garanzia dell'imparzialità dell'azione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine può adottare, per l'attuazione della soluzione suggerita, una deliberazione di carattere generale – da portare a conoscenza di tutti gli iscritti all'Ordine – con la quale viene stabilita nei limiti suddetti, la posticipazione della decorrenza della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale, salvo casi eccezionali per i quali il diniego della posticipazione dovrà essere adeguatamente motivato caso per caso.

17. Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C.
18. Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare e fino alla sua revoca.
19. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.
20. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio, d'ufficio, senza attivare apposito procedimento disciplinare.
21. Il procedimento disciplinare non deve essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale.
22. Nel caso in cui l'Ordine ravvisi la morosità dell'iscritto nel pagamento della quota annuale d'iscrizione, sollecita l'interessato ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, dopo di che può avviare un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo.
23. Simile, particolare, provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

ART. 8 - PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
2. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti:
 - a) corte di appello,
 - b) tribunale,
 - c) prefettura,
 - d) camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
 - e) ministero della Giustizia,
 - f) ministero degli Interni,
 - g) ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
 - h) ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
 - i) ministero dell'Università e della Ricerca,
 - j) consiglio Nazionale A.P.P.C.,
 - k) consigli Provinciali degli Ordini A.P.P.C.,
 - l) procura della Repubblica,
 - m) comuni della Provincia di Bergamo, nel caso di sospensioni superiori a 30 giorni.
3. I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto.
4. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

ART. 9 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL'ALBO PENDENTI AVANTI IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. I Consiglieri dell'Ordine iscritti alla Sezione B dell'Albo giudicano gli incolpati iscritti nella medesima Sezione.
2. Nel caso in cui vi sia un solo Consigliere dell'Ordine iscritto alla Sezione B, egli giudica in composizione monocratica.
3. L'attività istruttoria, ivi compresa la deliberazione di avviare l'eventuale procedimento disciplinare, rimane comunque affidata al Consiglio dell'Ordine nella sua completezza, secondo quanto disposto dall'art. 44 del R.D. 2537/25.
4. Se non vi sono Consiglieri dell'Ordine iscritti alla Sezione B, il giudizio nei confronti di iscritti alla stessa Sezione è affidato al Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino. Altrimenti, in caso di mancanza di Consiglieri iscritti nella Sezione B nel Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino, il

procedimento è comunque svolto dal Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato, anche in fase decisoria.

ART. 10 – RICHIAMI LEGISLATIVI – ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge n° 1395/1923, negli articoli 37, 42, 43-50 del R.D. n° 2537/1925 (regolamento delle professioni), negli articoli 4 e 29 del D.P.R. n° 380/2001, nell'art. 9 del D.P.R. N° 169/2005 e nel D.M. 10.11.1948.
2. Dalla loro entrata in vigore annullano e sostituiscono tutte le precedenti norme.
3. Tutti gli Iscritti sono tenuti a rispettarle. Il mancato rispetto o la violazione ad uno degli articoli del presente Regolamento costituisce grave infrazione deontologica. I trasgressori saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45 del R.D. n° 2537/1925 e del D.M. 10.11.1948 e dalle apposite disposizioni specifiche vigenti.
4. Le presenti norme entrano in vigore dal 29 Gennaio 2010.